



Verbale di Deliberazione n. 17/13

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta (1) pubblica

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità di Valle relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

L'anno **duemilatredici** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **20.00** nella **Sede Comunale**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori

Assenti

Giustificati

Ingiustificati

- 1 VALENTINI geom. ANTONIO
- 2 ANGELI MARIO
- 3 ANGELI MONICA
- 4 BETTI LUCA
- 5 CAMIN LOREDANA
- 6 GOLIN ANNA
- 7 MOTTER ADRIANA
- 8 MOTTER RENATO
- 9 MOTTER VALERIO
- 10 PASSAMANI FRANCO
- 11 PASSAMANI MARCO
- 12 PETERLONGO REMO
- 13 ROAT BEATRICE
- 14 ROSANELLI RICCARDO
- 15 VALENTINI LUIGI

X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Pagano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Valentini geom. Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

(1) Pubblica o segreta

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17/13 DEL 16.05.2013

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità di Valle relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Relazione:

L'art. 10, comma 1, lettera h) della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento", dispone la delega ai Comuni di tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia.

Le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della Legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, approvate con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. stabiliscono che la Comunità provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica e sensoriale. Per questi ultimi la Comunità assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 328/2000 (Comune di residenza del soggetto prima del ricovero), ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori di data 31 luglio 2002.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 3009 dd. 30 dicembre 2011 ad oggetto "L.P. 16/2010 Tutela della Salute in Provincia di Trento: articolo 21 integrazione socio-sanitaria. Direttive 2012 per l'assistenza socio- sanitaria nei centri residenziali per disabili", stabilisce tra l'altro che per i centri residenziali per disabili collocati nella Provincia di Trento con decorrenza dal 1 gennaio 2012 le tariffe sono così suddivise:

- la quota riferita al 20% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità rimane in carico della Comunità e viene recuperata dalla stessa sulle quote di compartecipazione a carico degli utenti/comuni di riferimento;
- la quota riferita all'80% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità viene posta direttamente a carico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Per le analoghe strutture ubicate fuori Provincia rimane il pagamento da parte della Comunità del 100% della retta richiesta con recupero del 20% della spesa sostenuta a carico dell'utente/comune di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5/03 dd. 29.04.2003, esecutiva, il Comune di Tenna ha approvato il regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, nonché la convenzione per la delega all'allora Comprensorio Alta Valsugana, ora Comunità Alta Valsugana e Bersntol, della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

La convenzione per la delega all'allora Comprensorio Alta Valsugana, ora Comunità Alta Valsugana e Bersntol, della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap contratto rep. 1015 dd. 16.07.2003 è scaduta il 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 2, e con nota dd. 11.12.2012, ns. prot. n. 5663 dd. 13.12.2012 la

Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha richiesto disponibilità alla proroga della convenzione citata fino al 31.12.2013, fatte salve le nuove disposizioni provinciali che modifichino l'attuale contesto normativo di approvazione delle convenzioni stesse.

Con nota dd. 27 dicembre 2012 prot. n. 5860 è stata confermata la disponibilità alla proroga della convenzione rep. 1015 dd. 16.07.2003.

Con deliberazione n. 188 dd. 31 dicembre 2012 avente ad oggetto "Preso d'atto della necessità di stipulare nuove convenzioni per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap in scadenza al 31. 12 2012" la Giunta della Comunità ha deliberato, tra l'altro:

1. di prendere atto della necessità di stipulare nuove convenzioni per il periodo di un anno a decorrere dal 01 gennaio 2013 per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, fatte salve nuove disposizioni provinciali che modifichino l'attuale contesto normativo di approvazione delle convenzioni stesse, la cui disponibilità è stata espressa dai Comuni stessi con le comunicazioni agli atti.
2. di prendere atto che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14.
3. di rinviare all'approvazione dell'Assemblea lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap come previsto dall'art. 23 dello Statuto della Comunità.

Con la deliberazione n. 106 dd. 25 gennaio 2013 , avente ad oggetto "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013", la giunta provinciale ha previsto di confermare, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari – che la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, nonché – per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età – secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

Con deliberazione assembleare n. 9 dd. 18 marzo 2013 la Comunità di Valle ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Si rende ora necessario approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

attesa l'urgenza connessa all'adozione del presente provvedimento al fine di sottoscrivere prima possibile la convenzione in oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile del Procedimento, Responsabile del Servizio finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa ;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ;
- considerato che non necessita di attestazione di copertura finanziaria in quanto al presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa

condivisa la proposta di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;

visto l'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il nuovo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n° 15 del 29.06.2006

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 27 del 30.06.2010;

visti gli ulteriori atti citati in premessa;

visto l'art. 26 comma 3 lettera e) del DPGR 1.2.2005, n. 3/L e s.m.;

con n° 14 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 14 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità per quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 106 di data 25 gennaio 2013, avente ad oggetto "L.P.16/2010 Tutela della salute in Provincia di Trento, art. 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013", di stipulare nuove convenzioni a decorrere dal 01 gennaio 2013 per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;
2. di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, nel testo approvato dall'Assemblea della Comunità con propria deliberazione n. 9 dd. 18 marzo 2013 e che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il sindaco geom. Antonio Valentini, alla firma della convenzione stessa;
4. di dichiarare il presente atto, per le motivazioni esposte in premessa ed a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n.14, astenuti n. 0 , e contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Valentini geom. Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li

20 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

[X] E' stata pubblicata 20.05.2013 ai sensi dell'art. 54, comma 1°, L.R. 4.1.1993, n. 1.

Addì 20.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2 della Lr. 4.1.93 n.1, per 10 giorni consecutivi, divenendone esecutiva dal

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

[X] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 4.1.93, n.1.

Addì 16.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano
